

Ambito Sociale Territoriale di Nardò
Copertino – Galatone – Leverano – Nardò – Porto Cesareo – Seclì
COMUNE CAPOFILA NARDO' (LE)

Regolamento per l'Accesso
al Sistema Integrato Locale dei
Servizi e degli Interventi Sociali

(*adottato con* _____)

Premessa

I Comuni di Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì, la Provincia di Lecce e l'A.U.S.L. LE/1, hanno sottoscritto in data 11.07.2005 un Accordo di Programma finalizzato all'adozione del Piano di Zona per la gestione del Sistema integrato degli interventi e servizi sociali 2005 – 2007 dell'ambito sociale territoriale di Nardò. I citati Comuni, successivamente, hanno stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, una Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali compresi nel Piano Sociale di Zona, tramite l'Ufficio di Piano appositamente costituito.

Titolo I

Principi, finalità e ambito di applicazione

Art 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Sociale Territoriale n.3 Nardò, al fine di promuovere, sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.
2. Le norme del presente regolamento saranno applicate dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Nardò, previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza di ambito territoriale che ai servizi/interventi/prestazioni erogati dai singoli Comuni, secondo i criteri di pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. Per i servizi non previsti nel presente regolamento, salvo eccezioni, valgono le presenti norme per le relative modalità di accesso, la formazione di eventuali graduatorie nonché per le quote di partecipazione ai costi degli stessi.

Art 2. Riferimenti normativi

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia, in particolare ai contenuti e finalità di cui alla Legge 8 novembre 2000 n.328, e Legge Regionale 10 luglio 2006 n.19.

Art 3. Principi ispiratori

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;

- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.
- e) piena integrazione socio-sanitaria nell'erogazione dei servizi previsti dalle Legge n.328/2000 e dalla L.R. n.19/2006.

Art 4. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi socio assistenziali territoriali, ai servizi educativi e scolastici, residenziali e semi residenziali (*per tutte le categorie di beneficiari*), alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

L'ambito garantisce prioritariamente i seguenti servizi:

- a) servizio sociale professionale;
- b) segretariato sociale professionale;
- c) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- d) servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata;
- e) servizio di assistenza residenziale e semi-residenziale;
- f) servizi per soggetti socialmente a rischio.

Art 5. Destinatari

1. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono rivolte a:

- **I cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale da almeno 12 mesi;**
- Gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale da almeno 12 mesi;
- I profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni dell'Ambito Territoriale;
- I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito Territoriale, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da richiedere interventi straordinari, urgenti e non differibili, aventi caratteristica di temporaneità;
- In particolari situazioni e per specifiche urgenti esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di

accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e previa informazione al Comune di residenza ed acquisito il benestare dello stesso sull'intervento, verrà richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio direttamente all'utente, ai civilmente obbligati e/o al Comune di residenza stesso.

- Le famiglie affidatarie, che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.
2. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi ricoverati presso strutture residenziali private, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale da almeno due anni. In ogni caso la richiesta di contributo economico può essere rivolta solo al Comune nel quale l'anziano risiede al momento del ricovero.
 3. I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertata da parte del servizio sociale.
 4. La prestazione sociale agevolata è subordinata alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico. Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo. In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, o di rifiuto immotivato da parte degli stessi, la partecipazione di questi ai costi sarà determinata in base alle specifiche disposizioni che saranno appositamente disciplinate.
 5. La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del medesimo tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale o di Ambito, quali ad esempio:
 - i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo vitale della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità.

Art 6. Definizione del nucleo familiare e doveri di reciprocità

Alla famiglia compete il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita dei propri componenti.

Ai fini del presente regolamento e per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente

medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili, ai fini della determinazione del nucleo familiare, sono i seguenti:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- c) il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- d) i minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- e) i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- f) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
 - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della l. n. 898/1970;
- g) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:
 - al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;
 - al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
 - al nucleo che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;
- h) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, affettivi, ecc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona della quale è fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Art 7. Prestazione sociale agevolata

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario (*Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001, DPCM del 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di Assistenza – Allegato 1C*), che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura.
2. In particolare nel concetto di "prestazione sociale agevolata" rientrano tutte quelle prestazioni sociali, non destinate alla generalità dei soggetti, che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione socio-economica. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.
3. I servizi e le prestazioni sono garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ambito o dei singoli Comuni.

Art 8. Diritto alle prestazioni

L'Ambito garantisce priorità di accesso:

- a) ai soggetti in condizioni di povertà per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- b) ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
- c) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta.

I livelli delle prestazioni che l'Ambito assicura, tenuto conto delle risorse finanziarie del sistema integrato, così come previste dal Piano Regionale delle Politiche Sociali sono:

1. misure di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale, anche determinate da problemi di giustizia;
2. misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
3. interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;
4. misure per sostenere le responsabilità familiari;
5. misure di sostegno alle donne in difficoltà;
6. interventi di integrazione sociale delle persone disabili, ivi compreso la dotazione di centri socio-riabilitativi, di comunità alloggio e di accoglienza;

7. interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché la socializzazione e l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali ;
8. prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;
9. informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l'auto aiuto.

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come definito al successivo art. 19.

Titolo II **Accesso ai servizi**

Art 9. Organi di Coordinamento

1. *Il Coordinamento Istituzionale* dell'Ambito territoriale sociale è titolare delle funzioni di indirizzo politico delle scelte e di coordinamento delle attività di programmazione che facilitino i processi di integrazione e gestione associata dei servizi socio assistenziali dell'Ambito.
2. *L'Ufficio di Piano*, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Piano di Zona, è l'organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art 10. Servizi e modalità di accesso al sistema integrato dei servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari è garantito gratuitamente attraverso il Servizio di Segretariato Sociale Professionale, mediante procedure di semplificazione degli interventi, unicità del trattamento dei dati, trasparenza, pari opportunità e attività di informazione, ascolto e orientamento dei cittadini sull'utilizzo degli interventi e servizi del sistema locale.
2. Il *Segretariato Sociale Professionale*, istituito in ogni Comune secondo le modalità esplicitate nel Piano Sociale di Zona, rappresenta il punto di riferimento del cittadino per l'orientamento e l'accesso al sistema di servizi e prestazioni sociali del territorio quali che siano i bisogni manifestati. Il servizio, attraverso personale qualificato, curerà la promozione e la messa in rete delle risorse del territorio, anche attraverso convenzioni con Patronati di settore, confluirà nella Porta Unica di Accesso (PUA) per le prestazioni sociali

e sociosanitarie a gestione integrata e partecipata, dove opererà personale sociale e sanitario dei servizi pubblici.

3. L'*Unita di Valutazione Multidimensionale (UVM)* è una équipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello distrettuale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio sanitari di natura domiciliare, semi residenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata. Svolge i seguenti compiti:
 - a. Effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza e dei bisogni assistenziali dei pazienti, dei loro nuclei familiari, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico fisica dell'assistito;
 - b. Verifica la presenza delle condizioni socio economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
 - c. Elabora il progetto socio sanitario personalizzato;
 - d. Verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;
 - e. Procede alla dimissione concordata.
4. L'Ambito, ai sensi degli articoli 58 e 60 della Legge Regionale n.19/2006, predispone la **carta dei servizi** con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione al fine di effettuare le scelte più appropriate, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. tipologia delle prestazioni;
 - b. tariffa per ciascuna prestazione;
 - c. partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d. modalità di informazione sui servizi;
 - e. modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f. modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g. informazione sul regolamento interno;
 - h. standard generali e specifici di qualità dei servizi.

Art 11. Richiesta di intervento

1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso lo Sportello di Segretariato Sociale Professionale del proprio Comune di residenza e, qualora intenda richiedere un servizio, può compilare l'apposito modello di domanda. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.

2. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.
3. L'accesso ai servizi socio-sanitari per i quali è richiesto l'intervento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale avviene tramite compilazione di apposita istanza da parte dell'interessato/famiglia, oppure dell'Assistente Sociale/Medico di base o Medico ospedaliero che sarà istruita e valutata dall'U.V.M. che decodifica poi il progetto assistenziale.

Art 12. Attivazione d'Ufficio

La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Comune per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti.

Art 13. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, che potrà essere ritirato gratuitamente presso lo Sportello di Segretariato Sociale professionale del Comune di residenza.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare e la relativa attestazione ISEE.
4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, ai cittadini interessati sarà richiesta nel corso dell'anno una sola D.S.U. per le condizioni economiche, da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche in presenza di soglie diverse per l'accesso.
5. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità annuale dalla data dell'attestazione dell'ISEE.
6. Ai fini del calcolo dei termini dell'istruttoria e del conseguente provvedimento si terrà conto dei seguenti bimestri di presentazione delle istanze:
 - dall'1° gennaio al 28 febbraio;
 - dal 1° marzo al 30 aprile;
 - dal 1° maggio al 30 giugno;
 - dal 1° luglio al 31 agosto;
 - dal 1° settembre al 31 ottobre;
 - dal 1° novembre al 31 dicembre.

Art 14. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

1. I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva di cui innanzi devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso alla prestazione.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
3. L' Ente al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.
4. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica prodotta, una nuova dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

Art 15. Istruttoria della domanda

Entro 30 gg. dalla ricezione della domanda il responsabile del servizio competente comunica al richiedente l'avvio e il responsabile del procedimento. Entro 60 gg. dall'avvenuta presentazione della domanda, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al bimestre di presentazione, il responsabile del servizio competente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego della stessa. Entro i 30 gg. successivi dall'assunzione della determinazione di cui sopra è fornita comunicazione scritta ai richiedenti dell'avvenuto accoglimento o le ragioni del diniego.

Art 16. Valutazione della domanda e concessione del beneficio

1. Nei tempi previsti dal precedente articolo 15, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme che regolano il servizio.
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione del beneficio economico.

Art 17. Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune singolarmente o in forma associata, si riserva di effettuare opportuni controlli:

- Avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale ecc.);
- Verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- Attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art 18. Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Ente procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e a quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 19 Determinazione dell'ISEE

Ai fini della determinazione del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{S}}$$

Dove per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

$$\text{ISE} = \text{R} + 0,2 \text{ P}$$

R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato.

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori,

- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

Art 20. Certificazione ISEE

1. Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, vanno presentate, ai Comuni di residenza, corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità e da ogni altro documento ritenuto idoneo a dimostrare lo stato di bisogno.
2. Al valore ISEE vanno aggiunte eventuali somme percepite dal richiedente o dagli altri componenti il nucleo familiare derivanti da:
 - a) indennità e pensioni in qualità di invalido civile, cieco civile o sordomuto;
 - b) rendite INAIL o pensioni di guerra;
 - c) altre provvidenze non soggette all'IRPEF.

Art 21. Criteri per la compartecipazione al costo del servizio

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si individua:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio: € 7.500,00;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in € 25.000,00.

Eventuali riparametrazioni delle tariffe innanzidette, saranno adottate previa specifica concertazione con le parti sociali. Sono fatte salve soglie diverse per interventi disciplinati nei successivi articoli o da altri regolamenti, individuate in base alla tipologia del servizio e alle risorse economiche e disposizione.

Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio, strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: **Comp_{i j} = $\frac{ISEE\ i}{ISEE\ 0} * CS\ 0$**

dove:

Comp_{i j}, rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E. , rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS 0 rappresenta il costo unitario all'utente, o tariffa, della prestazione sociale agevolata, così come riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori;

I.S.E.E. 0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento totale della prestazione sociale agevolata.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dall'art.9 del D. Lgs. 130/2000.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare.

Le somme rivenienti dalla compartecipazione al costo dei servizi dai cittadini utenti, non spese nell'anno di riferimento, sono destinate agli stessi interventi per cui sono state introitate e vanno ad aggiungersi alle somme che il Piano di Zona prevede per i medesimi servizi.

Titolo III

INTERVENTI di CONTRASTO alla POVERTA e ALL' ESCLUSIONE SOCIALE

Art. 22 Destinatari

Per contrastare la povertà si intende intervenire sugli stati di esclusione sociale e/o su situazioni di cronicità o squilibri sopravvenuti a stati di disagio economico, che possono incidere sui bisogni primari della persona.

Gli interventi sono basati su piani personalizzati includenti o alternativi a benefici economici concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie, attivando una rete di risorse socio/economiche territoriali atte a favorire l'integrazione sociale dei soggetti deboli.

Art. 23 Benefici economici /Progetti individualizzati.

1. Possono accedere agli interventi di natura economica i cittadini che si trovino in particolari condizioni di disagio socio-economico :

- che non dispongono di risorse economiche superiori al valore ISEE di € 5.000,00;
- che non possono provvedere con le proprie risorse economiche a particolari servizi e/o prestazioni indispensabili, eccezionali e straordinarie, il cui onere incide negativamente sulle risorse stesse;
- che non abbiano parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti come da disposizioni previste agli artt. 433/448 C.C. come specificato al comma 4 dell'art.5 del presente regolamento;
- Le istanze di contributo sono valutate dal Servizio Sociale professionale dell'Ambito;

2. I progetti personalizzati finalizzati al recupero ed all' inclusione sociale sono elaborati e predisposti dal servizio sociale professionale d'Ambito, concordati con i soggetti interessati.

Art. 24 Modalità di concessione del beneficio

1. Il provvedimento di concessione del beneficio è adottato entro i termini previsti all'art. 15 sulla base delle risultanze della certificazione ISEE, o in ordine alla straordinarietà ed eccezionalità del bisogno valutato.
2. La misura del beneficio è definita da apposito disciplinare.
3. I Comuni, nel caso di situazioni di comprovata necessità, indipendentemente dai fondi del Piano di Zona, possono concedere benefici economici o attuare progetti personalizzati con risorse proprie.

TITOLO IV INTERVENTI a favore delle PERSONE ANZIANE

Art. 25 Destinatari

1. Gli interventi del presente Titolo sono rivolti alle persone anziane residenti nei Comuni dell' Ambito di Nardò, precisamente persone che hanno compiuto i 65 anni di età, se maschi e 60 anni di età se donne.
2. Le forme di intervento riguardano:
 - a) l'assistenza domiciliare sociale;
 - b) l'assistenza domiciliare integrata;
 - c) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - d) il pronto intervento sociale (sportello informativo, telefonia, contributi per climatizzatori);
 - e) iniziative aggregative e ricreative.

Art. 26 Assistenza domiciliare e sociale

1. Per assistenza domiciliare sociale si intendono quelle azioni volte a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita e supportare le famiglie che si fanno carico della sua cura, evitandone l'istituzionalizzazione.
2. L'assistenza domiciliare è erogata nelle due seguenti forme:
 - a) prestazioni di tipo domestico e di igiene della persona, relative a:
 - Governo della casa: riordino del letto, riordino delle stanze, pulizia generale dell'alloggio, cambio della biancheria;
 - Aiuto domestico: preparazione dei pasti, acquisto di generi alimentari, di prodotti per la casa e di medicinali; lavaggio della biancheria con lavatrice se posseduta dall'assistito o, se questi ne è sprovvisto, presso lavanderia a spese dell'assistito;
 - Igiene della persona: aiuto alla cura dell'igiene personale, aiuto ad alzarsi dal letto ed alla vestizione. Nelle prestazioni riguardanti l'igiene non rientrano quelle aventi carattere sanitario.
 - b) prestazioni di tipo socio-assistenziale, relative a:
 - Aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, pagamento di bollette, riscossione della pensione;
 - Accompagnamento presso parenti e conoscenti;
 - Accompagnamento per partecipazione ad attività ricreative, religiose e culturali;
 - Accompagnamento per visite specialistiche sanitarie, esami di laboratorio, riabilitative, per ricovero e per dimissione in e da luoghi di cura.L'impiego di eventuali mezzi di trasporto o altro, possono essere a carico dell'assistito.
3. Le prestazioni di tipo socio assistenziale di cui al comma 2, lettere a) e b), si effettuano attraverso:
 - concessione di buono sociale
 - offerta di servizio da parte di agenzie accreditate,
 - istituzione Albo badantiDette prestazioni saranno definiti da apposito disciplinare.
4. Le istanze sono presentate allo sportello di Segretariato Sociale Professionale del Comune di residenza, che provvederà a trasmetterle al Servizio Sociale professionale di Ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni, secondo i seguenti criteri:
 - a) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti senza figli residenti nello stesso Comune punti 8
 - b) Anziano solo non autosufficiente senza figli residenti nello stesso Comune punti 6
 - c) Anziano solo non autosufficiente con figli residenti nello stesso Comune punti 4
 - d) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti con figli residenti nello stesso Comune punti 2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE.

5. Per la partecipazione alla spesa fatta eccezione per la fascia delle persone anziane con reddito ISEE inferiore a Euro 5.000,00 per le quali le prestazioni sono gratuite, vengono stabilite le seguenti percentuali in base alle fasce di reddito ISEE, che annualmente potranno essere riviste dal Coordinamento Istituzionale:
 - a. 20% del costo del servizio da Euro 5.001,00 ad Euro 7.500,00;
 - b. 40% del costo del servizio da Euro 7.501,00 ad Euro 12.000,00;
 - c. 70% del costo del servizio da Euro 12.001,00 ad Euro 18.000,00;
 - d. 100% del costo del servizio da Euro 18.001,00 in su.
6. Il calcolo del reddito viene determinato in base alla certificazione ISEE secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.
7. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

Art. 27 Assistenza domiciliare integrata

1. Per assistenza domiciliare integrata s'intendono quelle prestazioni di tipo socio assistenziale e sanitario, erogate, a favore di pazienti con bisogni sociali e sanitari complessi, previa richiesta valutata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale.
2. Le prestazioni di carattere sociale sono specificate nel precedente art. 26 del presente regolamento;
3. Le prestazioni di carattere sanitario, di competenza della ASL, riguardano i servizi infermieristici e riabilitativi e comunque tutte le prestazioni che attengono alla patologia dell'utente.
4. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.
5. L'ADI è diretta, in ordine di precedenza:
 - a) all'anziano disabile assoluto, in stato di abbandono o non autosufficiente che vive solo;
 - b) all'anziano disabile assoluto che vive in famiglia;
 - c) all'anziano disabile parziale, con un'invalidità non inferiore al 74%, che vive solo;
 - d) all'anziano disabile parziale, con un'invalidità non inferiore al 74%, che vive in famiglia;
6. Le istanze vanno presentate allo Sportello di Segretariato Sociale Professionale del Comune di residenza o ai servizi di accesso della ASL (PUA), che provvederanno a trasmetterle all'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di Ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti	punti 8
b) Anziano solo non autosufficiente	punti 6
c) Coppia di anziani di cui uno non autosufficiente	punti 5
d) Anziano solo	punti 4
e) Coppia di anziani	Punti 2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE;

7. Per la partecipazione alla spesa, riferita alle sole prestazioni sociali si fa riferimento al precedente art. n. 26 commi 5., 6. e 7.

Art.28 Ricovero in casa di riposo

1. Il ricovero in casa di riposo, è ammesso in mancanza di altre adeguate forme di assistenza o in loro alternativa, in modo da consentire all'anziano di fruire di adeguati servizi socio-assistenziali e sanitari di base.
2. Nel ricovero hanno precedenza le persone non autosufficienti, e prioritariamente quelle che vivono sole rispetto a quelle che vivono in una famiglia.
3. Per il ricovero dell'anziano in casa di riposo, ogni Comune dell'Ambito di Nardò, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 del presente regolamento, assume a proprio carico la spesa delle rette, determinata come segue:
 - a) per l'anziano senza coniuge che costituisce nucleo familiare a sé stante: viene calcolata la differenza tra l'ammontare della spesa delle rette in ragione annua (importo mensile x 12 mesi o importo giornaliero x 365 giorni) e l'ammontare dell'ISE, diminuito del 30% dell'importo del minimo vitale di una persona stabilito annualmente dallo Stato (pensione sociale minima);
 - b) per l'anziano componente del nucleo familiare col coniuge, o componente del nucleo familiare di appartenenza si demanda al disciplinare relativo alle quote di partecipazione alla spesa dei familiari tenuti per legge agli alimenti.

Se l'anziano ricoverato è titolare di Indennità di accompagnamento, Indennità e Pensioni di invalido civile, di assegno sociale o di altre provvidenze simili non soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i relativi importi si sottraggono dalla spesa delle rette a carico del Comune di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 29 Servizio di Pronto Intervento Sociale

Il servizio di Pronto Intervento Sociale ha la finalità di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazioni di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socioeconomico e/o per precarie condizioni di salute.

Comprende:

1. Telefonia sociale: consiste in uno sportello informativo e di telesoccorso, tendente ad orientare l'anziano in difficoltà per l'accesso alle prestazioni disponibili sul territorio. Per usufruire di detto beneficio si demanda ad apposito disciplinare.
2. Contributi per l'acquisto di climatizzatori: tende ad aiutare l'anziano in situazione di criticità per fronteggiare emergenze estive o invernali a causa di elevate o basse temperature. Le modalità di concessione sono meglio specificate nell'art. che segue.

Art. 30 Contributi per l'acquisto di condizionatori d'aria

1. Al fine di fronteggiare le emergenze estive a causa delle elevate temperature sono previsti dei contributi a favore delle persone anziane per l'acquisto di condizionatori d'aria.
2. Il limite massimo di contributo erogabile è stabilito nella misura di € 150,00 e comunque non superiore al 50% del costo del condizionatore d'aria.
3. Ogni anziano o coppia di anziani ha diritto ad un solo contributo.
4. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla valutazione da parte dell'ufficio competente e, qualora il numero di richieste sia superiore alle somme stanziare, si ricorrerà all'elaborazione di un'apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) Anziano solo non autosufficiente	punti	6
b) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti	punti	8
c) Coppia di anziani di cui uno non autosufficiente	punti	5
d) Anziano solo	punti	4
e) Coppia di anziani	Punti	2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE.

Art. 31 Iniziative di aggregazione e ricreative

1. Le attività di socializzazione riguardano momenti di aggregazione da espletarsi con soggiorni di vacanza e cura, feste, gite, escursioni guidate, ecc.
2. Tra le suddette iniziative di socializzazione sono comprese anche le attività motorie che riguardano azioni a favore delle persone anziane volte a migliorare le condizioni di salute, sotto il profilo psico-fisico e relazionale.
3. I soggiorni climatici di vacanza e cura, sono realizzati per consentire agli anziani di godere periodicamente di idonee cure termali volte al miglioramento delle condizioni di salute e di avvalersi di possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali. Sono riservati agli anziani autosufficienti e non titolari di pensioni di accompagnamento.
4. In presenza di numero di richieste superiori ai posti disponibili, per individuare gli anziani da avviare ai soggiorni climatici di vacanza e cura è formata apposita graduatoria come dalla seguente tabella:

a) per ogni anno di età, con arrotondamento ad anno della frazione superiore a sei mesi	punti	1
b) per l'anziano che vive solo	punti	5
c) per condizione reddituale ISEE se inferiore al doppio del minimo vitale annuo	punti	2

A parità di punteggio è data precedenza all'anziano il cui ISEE risulti inferiore.

5. Ai soggiorni climatici di vacanza e cura di cui al comma 3 sono ammessi, fino al numero dei posti disponibili, gli anziani che nella graduatoria hanno conseguito il maggior punteggio. I

criteri di accesso e di partecipazione saranno annualmente stabiliti dal Coordinamento Istituzionale.

6. La partecipazione alla spesa, per le attività motorie, sarà stabilita secondo i seguenti criteri, che annualmente potranno essere rivisti dal Coordinamento Istituzionale:
- a. 50% del costo del servizio da Euro fino ad Euro 7.500,00;
 - b. 65% del costo del servizio da Euro 7.501,00 ad Euro 11.000,00;
 - c. 80% del costo del servizio da Euro 11.001,00 ad Euro 16.500,00;
 - d. 100% del costo del servizio da Euro 16.501,00 in su.

TITOLO V

INTERVENTI a sostegno dei MINORI e della FAMIGLIA

Art. 32 Destinatari

Destinataria degli interventi è la famiglia, quale fulcro della vita sociale di ogni comunità e risorsa primaria che coinvolge diversi soggetti, in primo luogo quello dei minori e dei giovani. Tra i tanti, l'obiettivo è quello di offrire uno spazio privilegiato ai genitori per confrontarsi, discutere ed essere sostenuti nella relazione educativa dei loro figli.

Gli interventi previsti riguardano:

- a) Contributi in favore delle famiglie affidatarie;
- b) Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore;
- c) Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità;
- d) Contributi a favore di minori, segnalati dal servizio sociale territoriale, per la frequenza di asili nido;
- e) Sostegno sociale ed economico a famiglie con minori in difficoltà;
- f) Attività ricreative e di socializzazione;
- g) Contributo per l'acquisto della prima casa;
- h) Contributi a sostegno della natalità.

Art. 33 Contributi a favore delle famiglie affidatarie

1. In caso di affidamento di un minore l'Ambito può concedere contributi specifici alle famiglie affidatarie, nell'interesse del minore affidato e tenuto conto delle prescrizioni del progetto.
2. L'erogazione dei contributi è concessa indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario, se richiesto.
3. L'importo mensile del contributo è stabilito in un minimo di € 180,00 mensile per ogni minore affidato ad un massimo di € 270,00, su proposta del Servizio Sociale professionale.

4. La stipula del contratto di assicurazione è a carico del Comune di residenza del minore affidato.
5. Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di Segretariato Sociale Professionale del Comune di residenza che provvederà a trasmetterle al Servizio Sociale Professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni.
6. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per le nuove istanze, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Art. 34 Contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore

1. Il contributo a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, viene erogato nelle seguenti forme:
 - Sussidio di baliatico;
 - Premio di legittimazione.
2. L'assistenza di cui al comma 1, è erogata per i minori da 0 a 18 anni di età.
3. Il sussidio di baliatico è concesso al genitore che ha riconosciuto ed assiste il minore, e si quantifica in base alla seguente fascia ISEE: inferiore a € 7.500,00 contributo di 6,50 al giorno;
4. Il premio di riconoscimento, stabilito in € 500,00 una tantum, viene concesso a favore del genitore che effettua il riconoscimento alla nascita.
5. Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di Segretariato Sociale Professionale del Comune di residenza che provvederà a trasmetterle al Servizio Sociale professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni.
6. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per le nuove istanze, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Art. 35 Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità

1. Per educativa domiciliare si intende un servizio rivolto alla famiglia allo scopo di sostenere la genitorialità e di superare le disfunzionalità del sistema, attuato da personale specializzato. L'intervento sarà strutturato secondo un apposito progetto elaborato dal Servizio Sociale professionale dell'ambito.
2. Per i minori frequentanti gli asili nido dell'Ambito, che si trovino in condizioni di conclamato disagio socio-economico rilevato dal Servizio Sociale professionale di ambito, sono previsti contributi a carico del Comune, compatibilmente alle disponibilità finanziarie di bilancio, per la copertura parziale o totale della retta, da erogare direttamente alla struttura

Art. 36 Sostegno sociale ed economico a famiglie con minori in difficoltà

L' intervento si caratterizza con l'offerta di sostegno economico e sociale a famiglie con minori, per favorire l'integrazione sociale e scolastica dei minori in difficoltà di apprendimento, disagiati o disadattati, a rischio di dispersione scolastica.

Le azioni di sostegno sono relative a:

1. attività di supporto scolastico, avvalendosi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio a cui verrà riconosciuto un rimborso spese, anche di tipo forfettario.
2. attività di aggregazione e socializzazione, che comprendono: campus estivi, iniziative di educazione ed animazione di strada, laboratori ludico-culturali, con particolare rilevanza durante i tempi di chiusura delle scuole,
3. attività artigianali orientate alla formazione di minori a rischio di dispersione scolastica o di devianza sociale.

Le attività previste saranno organizzate secondo indicazioni stabilite annualmente dal Coordinamento Istituzionale e realizzate attraverso convenzioni o protocolli operativi con agenzie educative del terzo settore e del volontariato.

Fanno parte degli interventi a sostegno della famiglia, l'inserimento di minori in botteghe artigiane e/o aziende, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, per l'orientamento formativo/lavorativo, segnalati dal Servizio Sociale professionale d'Ambito.

TITOLO VI INTERVENTI a FAVORE dei DISABILI

Art. 37 Destinatari e interventi previsti

Per migliorare le condizioni di vita della persona affetta da menomazione, ossia da un danno a carico di una funzione psichica, psicofisica o sensoriale, limitata nello svolgimento delle normali attività quotidiane e con un'incapacità lavorativa accertata non inferiore al 74%, sono previsti:

- a) progetti personalizzati
- b) trasporto sociale
- c) servizi per l'integrazione scolastica;
- d) attività socioricreativa nei centri diurni
- e) attività di socializzazione e vacanza
- f) iniziative di sensibilizzazione alla comunità.

Art. 38 Progetti personalizzati

Per poter beneficiare del progetto personalizzato è necessario produrre istanza allo sportello comunale di Segretariato Sociale Professionale, che la trasmetterà al Servizio Sociale professionale d'ambito, per la valutazione ed erogazione della prestazione richiesta, secondo i seguenti criteri:

a) Disabile assoluto senza familiari nel Comune di residenza	punti	8
b) Disabile assoluto con familiari presenti nel Comune di residenza	punti	6
c) Disabile con invalidità riconosciuta al 100% che vive solo	punti	5
d) Disabile con invalidità riconosciuta al 100% che vive in famiglia	punti	4
e) Disabili con invalidità dal 74% al 99% che vivono soli	Punti	2

Per la partecipazione alla spesa prevista, fatta eccezione per la fascia delle persone disabili con reddito ISEE inferiore a Euro 5.000,00 per le quali le prestazioni sono gratuite, sono stabilite le seguenti percentuali in base alle fasce di reddito ISEE, che annualmente potranno essere riviste dal Coordinamento Istituzionale:

- a. 20% del costo del servizio da Euro 5.001,00 ad Euro 7.500,00;
- b. 40% del costo del servizio da Euro 7.501,00 ad Euro 12.000,00;
- c. 70% del costo del servizio da Euro 12.001,00 ad Euro 18.000,00;
- d. 100% del costo del servizio da Euro 18.001,00 in su.

2. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

Art. 39 Trasporto sociale

Per trasporto sociale s'intende l'accompagnamento delle persone disabili presso le strutture riabilitative del Distretto socio-sanitario, in collaborazione con la ASL, secondo le percentuali di spesa stabilite dalla normativa, presso i centri diurni e le sedi scolastiche per territorio di appartenenza, compreso il trasporto presso gli istituti Superiori dell'Ambito realizzato dal progetto sovrambito provinciale (Aisy Bus).

L'ambito può prevedere forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti in apposito disciplinare.

Per il trasporto presso strutture riabilitative fuori dal distretto di Nardò il relativo onere rimane a carico dei Comuni di residenza del disabile, in collaborazione con l'A.USL.

Art. 40 Integrazione scolastica

Gli interventi per l'integrazione scolastica del minore disabile sono finalizzati a garantire il diritto allo studio, attraverso un accompagnamento e trasporto, iniziative per la promozione culturale, educazione permanente, ed ogni altra azione mirata a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena integrazione scolastica.

Art. 41 Attività socioricreativa e potenziamento dei centri diurni

Tali interventi mirano a favorire il recupero dell'autonomia, la vita di relazione, l'integrazione sociale e comprendono iniziative di carattere socioricreativo, soggiorni estivi, attività di potenziamento dei Centri diurni esistenti sul territorio. Tali servizi saranno realizzati da organizzazioni di volontariato e di altre agenzie del terzo settore accreditate.

L'ambito, in attuazione del Piano di zona, promuoverà iniziative atte a sensibilizzare la comunità sui problemi dell'handicap.

TITOLO VII ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 42 Dipendenze

A favore dei soggetti con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope ed alcoliche, sono previste quali forme di assistenza:

- a) Interventi di promozione territoriale, con azioni di informazione alla comunità locale sui fenomeni nuovi di dipendenza, formazione degli operatori impegnati nella prevenzione, che saranno realizzati d'intesa con i servizi del SERT e agenzie educative del territorio;
- b) Attività di socializzazione itineranti che saranno realizzate in ogni Comune dell'Ambito per stimolare la partecipazione e il protagonismo giovanile anche attraverso l'educativa di strada
- c) Percorsi di formazione ed informazione alle famiglie per la promozione di gruppi di mutuo - aiuto,
- d) Tirocini formativi per la reintegrazione sociale, in collaborazione con i Sert, i Servizi della Giustizia, il Centro per l'Impiego.

Art. 43 Salute Mentale

A favore dei soggetti con disabilità mentale, sono previste quali forme di assistenza:

- a) Interventi di informazione / sensibilizzazione per la prevenzione e la promozione della salute mentale, volte anche a sensibilizzare l'imprenditoria locale per l'inserimento lavorativo del disabile mentale;
- b) Tirocini lavorativi con offerta di borse lavoro, per favorire l'inclusione sociale tramite progetti individualizzati per far fronte ai problemi della quotidianità, in collaborazione con il servizio territoriale CSM e il Centro per l'Impiego.

Art. 44 Immigrazione

A favore delle persone immigrate residenti nei Comuni dell'Ambito sono previste le seguenti forme di assistenza:

- a) sportello informativo di orientamento e accompagnamento, inserito nell'ambito del servizio di Segretariato Sociale Professionale, nel quale potrà essere prevista la presenza di un interprete, da individuare tra le stesse associazioni di immigrati a livello locale e provinciale;
- b) corsi di alfabetizzazione, per l'integrazione socio culturale di giovani ed adulti, utilizzando i docenti presenti nelle sedi scolastiche dell'ambito territoriale, con ausilio delle associazioni di volontariato;
- c) contributi in favore di nuclei con conclamato stato di bisogno e con figli minori a carico, secondo i criteri di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Per gli interventi a favore degli immigrato non si applicano i limiti di residenza di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Art. 45 Detenuti ed ex detenuti

Gli interventi a favore dei detenuti e degli ex detenuti rientrano tra le attività previste per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale per le persone particolarmente svantaggiate.

Sono previste quali forme di assistenza:

- forme di aiuto tempestive sia tradizionali che alternative al contributo economico, volte ad affrontare situazioni di grave disagio, anche mediante attività di consulenza degli sportelli territoriali già operativi nell'ambito,
- promozione ed attivazione di una rete sociale integrata tra servizi pubblici, istituzioni e privato sociale, profit e non profit, in grado di agire su diversi aspetti per il recupero e per l'integrazione sociale della persona,
- progetti personalizzati per il reinserimento lavorativo dei soggetti interessati, comprendenti anche percorsi formativi e di orientamento in collaborazione con il Centro per l'Impiego.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Acquisizione e trattamento dati personali

L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della normativa vigente.

Ogni Comune dell'Ambito individua l'incaricato e adotta le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

La trasmissione di dati tra i Comuni dell'ambito e l'Ufficio di Piano, tra quest'ultimo e altre Pubbliche Amministrazioni avverrà con la massima protezione dei dati personali, anche in caso di trasmissione telematica.

Art. 47 Estensione delle norme regolamentari ai Comuni dell'Ambito

I criteri per la formazione delle graduatorie e per l'ammissione ai servizi e agli interventi sociali, nonché le quote di partecipazione ai costi degli stessi, stabiliti dal presente regolamento, sono recepiti dai competenti Organi deliberanti dei Comuni dell'Ambito entro sessanta giorni dalla ricezione di copia del medesimo e della deliberazione di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.

Art. 48 Integrazioni e rinvii

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art 49 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di presa d'atto da parte del Coordinamento Istituzionale e delle deliberazioni consiliari di approvazione dei Comuni dell'Ambito. E' aggiornato annualmente con modifiche predisposte dal Coordinamento relativamente a disposizioni e normative di legge nazionali e regionali, successivamente sottoposte alla ratifica dei Consigli Comunali.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio di Piano e presso gli uffici dei Servizi sociali di ciascun Comune dell'Ambito ed inserito nei siti Web dei Comuni medesimi.

INDICE

Premessa

Titolo I - Principi, finalità e ambito di applicazione pagg 2 - 7

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Principi ispiratori
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Definizione del nucleo familiare e doveri di reciprocità
- Art. 7 - Prestazioni sociali agevolate
- Art. 8 - Diritto alle prestazioni

Titolo II - Accessi ai Servizi..... pagg. 7 - 13

- Art. 9 - Organi di Coordinamento
- Art. 10 - Servizi e modalità di accesso al sistema integrato dei servizi
- Art. 11 - Richiesta di intervento
- Art. 12 - Attivazione d'Ufficio
- Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 14 - Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
- Art. 15 - Istruttoria della domanda
- Art. 16 - Valutazione della domanda e concessione del beneficio
- Art. 17 - Controlli
- Art. 18 - Revoca dei benefici
- Art. 19 - Determinazione dell'ISEE
- Art. 20 - Certificazione dell'ISEE
- Art. 21 - Criteri per la compartecipazione del costo del Servizio

Titolo III – Interventi di contrasto alla povertà pagg.13-14

- Art. 22 - Definizione
- Art. 23 - Benefici economici / Progetti individualizzati
- Art. 24 - Modalità di concessione del beneficio economico

Titolo IV – Interventi a favore di persone anziane..... Pagg. 14-19

- Art. 25 - Destinatari
- Art. 26 - Assistenza Domiciliare e Sociale
- Art. 27 – Assistenza Domiciliare Integrata
- Art. 28 - Ricovero in casa di riposo
- Art. 29 – Servizio di Pronto Intervento Sociale
- Art. 30 – Contributi per l'acquisto di condizionatori d'aria
- Art. 31 – Iniziative di aggregazione e ricreative

Titolo V – Interventi a sostegno dei Minori e della Famiglia..... Pagg. 19 - 21

- Art. 32 – Destinatari
- Art. 33 – Contributi a favore delle famiglie affidatarie
- Art. 34 – Contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore
- Art. 35 – Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità
- Art. 36 – Sostegno sociale ed economico a famiglie con minori in difficoltà

Titolo VI – Interventi a favore dei disabili..... Pagg. 21 – 23

- Art. 37 – Destinatari e interventi previsti
- Art. 38 – Progetti personalizzati
- Art. 39 – Trasporto Sociale
- Art. 40 – Integrazione Scolastica
- Art. 41 – Attività socio-ricreative e potenziamento dei centri Diurni

Titolo VII – Altri interventi assistenziali.....	Pagg. 23 - 24
Art.42 – Dipendenze	
Art.43 – Salute Mentale	
Art. 44 – Immigrazione	
Art. 45 – Detenuti ed ex detenuti	
Titolo VIII – Disposizioni Finali.....	Pag. 24 - 25
Art. 46 – Acquisizione e trattamento dei dati personali	
Art. 47 – Estensione delle norme regolamentari ai Comuni dell’Ambito	
Art. 48 - Integrazione e rinvii	
Art. 49 – Entrata in vigore e pubblicazione.	
Indice.....	Pagg. 26 - 27